

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di settembre

TRA

INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini (di seguito, anche "INAC" o "patronato"), codice fiscale 80077410589, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Michelangelo n. 9, in persona di Sichetti Nicola Antonio, nato a Chieti il 19/07/1963, CF SCHNLN63L19C632A, in qualità di Legale Rappresentante,

E

CIA - Agricoltori Italiani- Città Metropolitana di Venezia, per brevità anche "CIA", codice fiscale 84002710279, con sede legale in Marghera-Venezia, indirizzo Via Giovanni Durando 14, in persona di Senno Federica, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato INAC è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- alla luce dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, gli istituti di patronato, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze;
- per l'erogazione del servizio, l'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30.3.2001, n. 152, prevede un contributo secondo lo schema di convenzione pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2015;
- La presente convenzione è redatta sulla base dello schema approvato con decreto del in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimenti a parametri e indicatori oggettivi, secondo le seguenti modalità 28 settembre 2015 ed è adattata alla

specifica attività oggetto dell'accordo, nel rispetto dell'articolo 10, comma 1, lettera c), della Legge 30 marzo 2001, n. 152.

- L'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro;

- Ai sensi del comma 4 del citato art. 26, INAC è un soggetto abilitato alla trasmissione dei moduli di comunicazione delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 dello stesso art. 26;

Articolo 1

Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, CIA conferisce a INAC l'incarico di svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della Legge n. 152/2001,) nei confronti dei propri associati ed ai dipendenti delle imprese associate e comunque da essa indirizzati a INAC, relativamente a:

1. **Materia di lavoro:** dimissioni volontarie e risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 26, commi 1, 4 e 8, del D.Lgs. n. 151/2015 e relativa norma di attuazione (D.M. 15 dicembre 2015).
2. **Servizi di supporto alla famiglia, welfare e agevolazioni economiche:**
 - o Bonus asilo nido;
 - o Bonus nuovi nati;
 - o Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento;
 - o Bonus mamme;
 - o Assegno di maternità dei Comuni (c.d. bonus mamme Comuni);
 - o Assegno di maternità dello Stato;
 - o Detrazioni fiscali;
 - o Libri di testo e borse di studio;
 - o Home care premium;
 - o Assegno di cura e altre misure economiche territoriali.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Contributo

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'articolo 1 è prevista la corresponsione di un contributo determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e della durata delle attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio, i cui importi sono riportati nell'Allegato 1.

Gli importi corrisposti costituiscono esclusivamente un rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del servizio e non assumono in alcun caso natura di corrispettivo commerciale, compenso né funzione remunerativa.

In coerenza con la natura e le finalità proprie degli Istituti di Patronato, i rimborsi previsti dalla presente convenzione non costituiscono in alcun modo distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, rimanendo interamente destinati alla copertura dei costi operativi dell'Ente e al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

In ogni caso il servizio è prestato gratuitamente ai lavoratori le cui dimissioni volontarie sono un atto propedeutico all'inoltro di una pratica tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n. 193 dando contestualmente incarico al patronato INAC;

L'erogazione delle somme a titolo di contributo avverrà a seguito dell'emissione da parte di INAC di regolare ricevuta, da emettersi al momento della fruizione del servizio.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 presso i locali delle proprie sedi riconosciute ed operanti nella provincia di Venezia. Gli indirizzi ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.inac-cia.it.

L'Istituto di patronato INAC espleta l'incarico in piena ed esclusiva autonomia tecnica, organizzativa ed operativa, nel rispetto della normativa vigente. La presente convenzione non attribuisce alla CIA alcun potere di direzione, indirizzo, ingerenza o controllo sulle modalità di svolgimento delle attività dell'Istituto di patronato.

Pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'articolo 13 della legge n. 152/2001, il patronato INAC acquisirà da ciascun soggetto interessato regolare mandato di assistenza di cui all'art. 4 del D.M. 193/2008.

Ai fini della trasmissione telematica delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà fornire la documentazione e le informazioni necessarie alla corretta compilazione e trasmissione del modulo, tra cui i dati identificativi del lavoratore, il codice fiscale, i dati del rapporto di lavoro, l'indirizzo e-mail del dipendente e del datore di lavoro (opzionali), indirizzo postale e PEC del datore di lavoro (obbligatori).

Nel caso di revoca di dimissioni telematicamente presentate da altro soggetto abilitato il lavoratore dovrà produrre la copia della ricevuta recante il codice identificativo della trasmissione.

L'Istituto di patronato INAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato INAC è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti da CIA.

Articolo 4

Durata della convenzione e Recesso

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno, salvo recesso che ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le medesime modalità ed il medesimo preavviso.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato INAC è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'INAC di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'INAC è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 8

Pubblicazione della convenzione

INAC pubblicherà la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero del Lavoro 28 settembre 2015, e si impegna a trasmetterne copia alla competente Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5 del decreto citato.

Articolo 9
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato INAC e CIA nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Articolo 10
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Istituto di patronato



Allegato 1

Determinazione del contributo

Trattandosi di servizi che prevedono diverse fasi di lavorazione, un frequente aggiornamento normativo ed una complessità legata alla tipologia ed alla durata del rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del contributo, è stato considerato il tempo medio complessivo stimato per la gestione delle singole attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e tutte le azioni necessarie a perfezionare correttamente la fase di invio delle istanze e la conseguente registrazione sui sistemi interni. Sulla base di tali indicatori è stato definito lo schema riportato nella tabella sottostante:

Descrizione dell'attività	Contributo spese fisso
Dimissioni Volontarie	€20,00
Bonus asili nido	20,00
Bonus nuovi nati	20,00
Contributi genitori separate/divorziati (mantenimento)	25,00
Bonus mamme	20,00
Assegno di maternità dei Comuni (bonus mamme comuni)	20,00
Assegno maternità dello Stato	20,00
Detrazioni Fiscali	15,00
Libri di testo e borse di studio	15,00
Home care Premium	25,00
Assegno di cura e altre misure economiche territoriali	25,00

CONVENZIONE.

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di settembre

TRA

INAC - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini (di seguito, anche "INAC" o "patronato"), codice fiscale 80077410589, con sede legale in Roma, Via Lungotevere Michelangelo n. 9, in persona di Sichetti Nicola Antonio, nato a Chieti il 19/07/1963, CF SCHNLN63L19C632A, in qualità di Legale Rappresentante,

E

CIA - Agricoltori Italiani- Città Metropolitana di Venezia, per brevità anche "CIA", codice fiscale 84002710279, con sede legale in Marghera-Venezia, indirizzo Via Giovanni Durando 14, in persona di Senno Federica, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato INAC è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'articolo 10 della Legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore di CIA e delle associazioni ad essa aderenti;
- l'INAC e CIA hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione CIA conferisce all'INAC l'incarico di svolgere in favore dei propri associati le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, relativamente a:

Consulenza pensionistica e simulazioni di calcolo

L'attività, oggetto dell'incarico, è relativa alla preliminare individuazione, mediante colloquio, dei bisogni espressi dai soggetti di volta in volta indirizzati da CIA, al reperimento del loro estratto contributivo, ed alla conseguente elaborazione e valutazione della posizione contributiva ai fini pensionistici finalizzata a individuare:

- La prima data utile di pensionamento e le possibili decorrenze alternative (anticipate o posticipate rispetto alla vecchiaia ordinaria).
- L'importo presunto della pensione (sia lordo che netto), il relativo tasso di sostituzione e l'eventuale spettanza di una pensione supplementare.

Tale consulenza è fornita attraverso le attività indicate nell'allegato 1, punto A.

Le attività oggetto della presente convenzione hanno natura esclusivamente consulenziale, informativa, valutativa e previsionale.

Qualora, all'esito della consulenza, emerga la necessità di avviare un'attività istituzionale di patronato, la relativa pratica sarà trattata separatamente dall'INAC, previa acquisizione di apposito mandato, secondo la normativa vigente e senza oneri a carico dell'assistito o della CIA nell'ambito della presente convenzione.

Il servizio è prestato gratuitamente nei casi in cui il calcolo previsionale pensionistico sia un'attività propedeutica all'inoltro di una pratica tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n. 193, dando contestualmente incarico al patronato INAC.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 presso i locali delle proprie sedi riconosciute ed operanti nella provincia di Venezia. Gli indirizzi ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.inac-cia.it.

L'Istituto di patronato INAC espleta l'incarico in piena ed esclusiva autonomia tecnica, e organizzativa, nel rispetto della normativa vigente. La presente convenzione non attribuisce in alcun modo alla CIA poteri di direzione, indirizzo, controllo nell'attività di patrocinio, consulenza ed assistenza tecnica che è riservata al Patronato e ai propri operatori.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il patronato INAC acquisirà, da ciascun soggetto di cui al primo comma dell'art. 1 della presente Convenzione segnalato dalla CIA, regolare mandato di assistenza di cui all'art. 4 del DM 193/2008.

L'Istituto di patronato INAC impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti se richiesti da CIA sulle attività svolte.

Articolo 3 - Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 è prevista la corresponsione di un rimborso spese a parziale copertura dei costi operativi e organizzativi sostenuti dal patronato, per l'erogazione del servizio.

In particolare, la misura del rimborso spese per le attività di cui all'art. 1 è stata determinata tenendo conto dei seguenti, specifici per queste tipologie di attività, quali: il costo medio del personale impiegato, la formazione, gli strumenti ed i sistemi informatici necessari, il tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nonché le specifiche modalità operative, organizzative e procedurali richieste. Tale importo, determinato come specificato in dettaglio in allegato 1, potrà variare in funzione della complessità della consulenza erogata per ciascuna attività.

Tali importi costituiscono esclusivamente un rimborso dei costi sostenuti, determinati secondo criteri oggettivi e predeterminati indicati nell'allegato 1 per la gestione delle attività, non assumendo in alcun caso natura remunerativa, di compenso professionale né di corrispettivo commerciale.

In coerenza con la natura, la disciplina normativa e le finalità proprie degli Istituti di Patronato, le somme percepite a titolo di rimborso non costituiscono in alcun modo distribuzione, neanche indiretta, di utili o avanzi di gestione, e sono vincolate al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

L'erogazione delle somme a titolo di rimborso spese avverrà a seguito dell'emissione da parte di INAC di regolare ricevuta, da emettersi al momento della fruizione del servizio.

Articolo 4 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza, la convenzione si rinnoverà automaticamente per un ulteriore anno, salvo recesso che ciascuno dei contraenti dovrà comunicare all'altro per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Resta salva, inoltre, per ciascun contraente, la possibilità di recedere in qualsiasi momento con le medesime modalità ed il medesimo preavviso.

Articolo 5 - Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6 - Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 7 - Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'Istituto di patronato INAC di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato INAC è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al RGPD (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9 - Pubblicazione della convenzione

INAC pubblica la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 265 del 13 novembre 2015).

Articolo 10 - Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato INAC e CIA nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

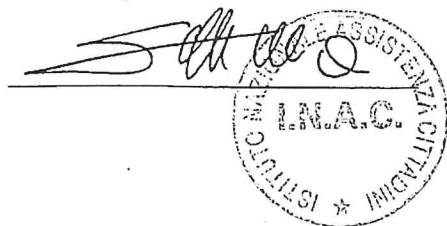
Articolo 11 - Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Istituto di patronato INAC



CIA

ATTIVITÀ: Consulenza pensionistica e simulazioni di calcolo

DESCRIZIONE:

- a) analisi della posizione assicurativa risultante dagli estratti contributivi resi disponibili dall'interessato o acquisiti con modalità consentite dalla normativa vigente;
- b) individuazione, sulla base della normativa vigente alla data della consulenza, delle principali ipotesi di accesso al pensionamento;
- c) elaborazione di uno o più scenari previsionali relativi alla decorrenza e all'importo lordo presunto della pensione;
- d) elaborazione, ove tecnicamente possibile, di una stima indicativa dell'importo netto, formulata sulla base delle disposizioni fiscali e delle informazioni disponibili alla data della consulenza;
- e) analisi comparativa tra differenti decorrenze pensionistiche, con indicazione del tasso di sostituzione e degli effetti delle principali variabili contributive e retributive;
- f) analisi degli importi sulla base del sistema di calcolo misto/contributivo applicato/applicabile;
- g) individuazione di eventuali anomalie della posizione assicurativa e indicazione delle possibili azioni di verifica o regolarizzazione.

Il servizio non comprende la presentazione o la gestione di domande di pensione, ricostituzione, riscatto, riconsolidamento, accredito figurativo, sistemazione della posizione assicurativa o di altra prestazione previdenziale. Tali attività, ove richieste, saranno trattate separatamente secondo la disciplina delle attività istituzionali del patronato.

Le simulazioni hanno natura previsionale e non costituiscono certificazione del diritto, della decorrenza o dell'importo della prestazione, la cui determinazione definitiva compete esclusivamente all'ente previdenziale.

Determinazione del rimborso spese

Il rimborso spese, a copertura dei costi sostenuti dal patronato (personale, formazione, strumenti informatici ed organizzazione), è parametrato esclusivamente in relazione alla complessità dell'attività ed ai seguenti elementi:

- costo del personale impiegato per la durata delle attività di analisi (parametro convenzione ANPAL-Patronati del 10/04/18);
- strumenti formativi utilizzati;
- strumenti elaborativi ed informatici utilizzati;

Sulla base dell'analisi storica dei tempi di lavorazione e degli strumenti utilizzati per tali attività, si determina in via empirica una durata temporale, un utilizzo di strumenti formativi ed elaborativi il cui ammontare può essere quantificato come segue:

Attività della presente convenzione	rimborso minimo	rimborso medio	rimborso massimo
Consulenza pensionistica	€ 70,00	€ 100,00	€ 200,00